



COMUNE DI URAGO D'OGGIO

Provincia di Brescia

Piazza G. Marconi nr. 26 - CAP. 25030 – Tel.: 030/717114 int. 4 – Fax: 030/717016

e-mail: ufficiotecnico@comune.uragodoglio.bs.it – PEC: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it

Urago d'Oglio, li 18 ottobre 2023

Oggetto: Decreto di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa alla proposta di S.U.A.P. in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Urago d'Oglio, presentata dalla Società Gandola Biscotti Spa. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'articolo 97 della L.R. 12/2005, per il progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato, adibito a magazzino, sull'area sita nel Comune di Urago d'Oglio ed identificata catastalmente con i mappali 39, 272, 337 e 342 del Foglio n. 14.

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTI:

- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, "*Legge per il governo del territorio*" e, in particolare, l'articolo 4 con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", Parte Seconda, concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia in data 13 marzo 2007 - n. VIII/351, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- la Delibera della Giunta Regionale in data 27 dicembre 2007, n. VIII/6420, con la quale è stata approvata la "*Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S.*";
- la Delibera della Giunta Regionale in data 18 aprile 2008, n. VIII/7110, con la quale sono stati approvati la "*Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351*";
- la Delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. IX/761, con la quale è stata approvata la "*Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971*";
- la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 "*Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia*", al comma 2 bis ha previsto che le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9 e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a V.A.S., fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della V.A.S. di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la Delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. IX/3836 che ha approvato la "*Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. (art. 4,*

l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (V.A.S.) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole”;

- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato*”;
- la legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 “*Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*”;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Urago d'Oglio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005 - n. 12 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14 aprile 2009, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 26 maggio 2010 ai fini dell'efficacia dello stesso;
- da ultimo è stata approvata Variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano, finalizzata all'approvazione del progetto del nuovo Centro di Raccolta/Isola Ecologica, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 luglio 2017, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 50 del 13 dicembre 2017 ai fini dell'efficacia della stessa;
- con istanza presentata in data 01/12/2022 – registrata al n. 9600 di protocollo generale, definitivamente integrata in data 15/03/2023 al n. 2110 di protocollo generale, il Sig. Gandola Giorgio, Presidente e legale rappresentante della Società Gandola Biscotti Spa, con sede in Rudiano (BS), in qualità di proprietaria delle aree e degli immobili, ha richiesto l'attivazione delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. per l'ampliamento dell'attività produttiva già esistente sul confinante Comune di Rudiano, mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato, adibito a magazzino, ad ovest del capannone esistente, sull'area sita nel Comune di Urago d'Oglio ed identificata catastalmente con i mappali 39, 272, 337 e 342 del Foglio n. 14;
- con deliberazione della Giunta Comunale in data 22/03/2023 – n. 23, è stato avviato il procedimento di S.U.A.P. in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), relativo al suddetto progetto proposto dalla Società Gandola Biscotti Spa, che prevede l'edificazione di un nuovo fabbricato produttivo su area sita in Comune di Urago d'Oglio, attualmente classificata dal vigente Piano delle Regole in “Ambito agricolo produttivo”, ed è stato nominato, quale Autorità Procedente, il Sindaco in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;
- in esecuzione della suddetta deliberazione, con lettera protocollo n. 2695 del 03/04/2023 è stata richiesta alla Provincia di Brescia la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. congiunta con la stessa Provincia, correlata alla variante al vigente P.G.T. nonché alla variante semplificata del P.T.C.P. relativa all'istanza di S.U.A.P. in oggetto, considerato che l'area interessata da tale S.U.A.P. ricade negli Ambiti agricoli di interesse strategico individuati dal P.T.C.P.;
- con Atto Dirigenziale n. 1879/2023 del 22/06/2023, registrato in data 23/06/2023 al n. 5023 di protocollo comunale, la Provincia di Brescia ha espresso assenso al procedimento congiunto di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), delle varianti al P.G.T. e al P.T.C.P. presupposte alla definizione del procedimento S.U.A.P. di cui trattasi;
- con deliberazione della Giunta Comunale in data 05/07/2023 – n. 44, è stato quindi avviato il procedimento congiunto con la Provincia di Brescia di verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della variante al vigente P.G.T. nonché variante semplificata al P.T.C.P., presupposte alla definizione dello stesso procedimento di S.U.A.P. in oggetto e si è

proceduto a:

- a. individuare quale proponente: Sig. Gandola Giorgio, Presidente e legale rappresentante della Società Gandola Biscotti Spa, con sede in Rudiano (BS);
 - b. individuare quale Autorità procedente: Sindaco Brugali Gianluigi in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, già nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22/03/2023;
 - c. nominare quale Autorità competente per la V.A.S. il sottoscritto Arch. Giovanni Piccitto – Responsabile del Settore Urbanistica e Suap del Comune di Palazzolo sull'Oglio;
- con Determinazione in data 14/08/2023 – n. 221 dell'Autorità procedente d'intesa con l'Autorità competente, è stato definito il percorso metodologico procedurale da adottare nella procedura di VAS relativa alla proposta di S.U.A.P. in oggetto, secondo il modello di cui all'Allegato 1r alla DGR n.9/761 del 10/11/2010;

DATO ATTO CHE:

- con avviso in data 23/08/2023 – protocollo n. 6525, è stato reso noto l'avvenuto deposito del Rapporto preliminare ed è stata contestualmente convocata la Conferenza di Verifica della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il giorno 22/09/2023 – alle ore 15:00;
 - il Rapporto preliminare e la proposta di S.U.A.P. in variante al P.G.T. vigente, sono stati depositati presso la Segreteria Comunale in libera visione per 30 giorni, ovvero sino al 22/09/2023 e sono stati pubblicati:
1. sul sito internet del Comune di Urago d'Oglio, all'indirizzo <https://www.comune.uragodoglio.bs.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-governo-del-territorio/suap-biscottificio-gandola>;
 2. nonché sul sito regionale Sivas (<https://www.sivas.servizirl.it> - Procedimento ID: 131402);
- al fine dell'espressione dei pareri di competenza, da rendere all'indirizzo PEC del Comune di Urago d'Oglio: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it, entro e non oltre il 22/09/2023;
 - in data 22 settembre 2023 alle ore 15,00, presso il Comune di Urago d'Oglio, in modalità telematica (link <https://meet.google.com/gyf-gyrg-ephsi>) si è quindi svolta la seduta della Conferenza per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa alla proposta di SUAP in oggetto, il cui verbale protocollo n. 7705 del 04/10/2023 è stato trasmesso a tutti i soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente e funzionalmente interessati con nota protocollo n. 7705 del 04/10/2023, nonché pubblicato sul sito internet del Comune di Urago d'Oglio, all'indirizzo <https://www.comune.uragodoglio.bs.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-governo-del-territorio/suap-biscottificio-gandola> e sul sito regionale Sivas (<https://www.sivas.servizirl.it> - Procedimento ID: 131402);

CONSIDERATO CHE, a seguito della pubblicazione del Rapporto ambientale preliminare e della convocazione della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS, i seguenti Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati, hanno fatto pervenire i loro contributi, che si allegano al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale:

1. SIAD – parere registrato al n. 6551 di protocollo del 25/08/2023;
2. PROVINCIA DI BERGAMO - parere registrato al n. 6598 di protocollo del 28/08/2023;
3. ACQUE BRESCIANE SRL – parere registrato al n. 6734 di protocollo del 04/09/2023;
4. SNAM Rete gas S.p.A. – parere registrato al n. 6774 di protocollo del 04/09/2023;
5. ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia – parere registrato al n. 7048 di protocollo del 13/09/2023;
6. PROVINCIA DI BRESCIA – parere registrato al n. 7115 di protocollo del 15/09/2023;

7. REGIONE LOMBARDIA – Ufficio Territoriale di Brescia – parere registrato al n. 7225 di protocollo del 19/09/2023;
8. LD RETI – parere registrato al n. 7222 di protocollo del 19/09/2023;
9. PARCO OGLIO NORD – parere registrato al n. 7326 di protocollo del 22/09/2023;
10. AIR LIQUIDE parere registrato al n. 6583 di protocollo del 28/08/2023;
11. CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA parere registrato al n. 7322 di protocollo del 22/09/2023;

RILEVATO, inoltre, che dopo lo svolgimento della Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS, è pervenuto in data 27/09/2023 – registrato al n. 7458 di protocollo comunale, il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, che in sintesi indica:

- in relazione al profilo paesaggistico, considerato che l'ambito in esame confina con l'ambito soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art 142, comma 1, lett. f) (Parco dell'Oglio) e presenta una porzione tutelata ai sensi dell'art 142, comma 1, let g) (bosco) che non viene alterata dal progetto e che, inoltre, il progetto riguarda completamento di ambito produttivo posto a sud, e che l'area di intervento confina a nord con l'asse viabilistico autostradale della A35, il parere non rileva criticità di profilo paesaggistico ed esprime parere favorevole alla esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, richiedendo che sia prevista la conservazione dell'ampia fascia verde esistente a delimitazione e separazione dall'area tutelata posta ad ovest;
- in merito al profilo archeologico, il parere rileva che l'opera ricade in un contesto che presenta alto rischio archeologico, in quanto in zone prossime a quella di progetto sono noti ritrovamenti di una necropoli dell'età del ferro e di una altomedievale, nonché di un'area artigianale altomedievale, il parere ritiene pertanto necessario che sull'area siano effettuati sondaggi archeologici preliminari a tutela del patrimonio archeologico sepolto e per verificare l'eventuale presenza di strutture o stratigrafie di interesse archeologico tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che potrebbero compromettere o rallentare i lavori in progetto;
- tali sondaggi, in numero e posizione da concordare con la Soprintendenza dovranno essere effettuati con l'assistenza di una ditta archeologica specializzata che produca documentazione dell'intervento;

RITENUTO che i pareri suindicati apportano suggerimenti significativi per migliorare la proposta progettuale da presentarsi in forma definitiva al fine dell'espletarsi della Conferenza di Servizi e non mettono in rilievo criticità sostanziali tali da ritenere necessaria l'attuazione della procedura di VAS;

VALUTATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dai contributi pervenuti, riferiti alla procedura di assoggettabilità alla VAS del progetto di S.U.A.P. in variante al PGT vigente del Comune di Urago d'Oglio, presentato dalla Società Gandola Biscotti, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'articolo 97 della L.R. 12/2005, per il progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato, adibito a magazzino, ad ovest del capannone esistente, sull'area sita nel Comune di Urago d'Oglio ed identificata catastalmente con i mappali 39, 272, 337 e 342 del Foglio n. 14;

VISTE le considerazioni tecniche in ordine alla verifica di assoggettabilità alla VAS in merito agli effetti sull'ambiente della variante di seguito riportate e dedotte dal documento Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS:

- è stato rapportato il progetto di S.U.A.P. con gli atti di pianificazione di livello sovraordinato e, in particolare, è stato evidenziato che, per quanto concerne il sistema dei vincoli all'interno dell'area

soggetta ad ampliamento dell'unità produttiva, è censita oltre all'area di vincolo urbanistico relativo alla linea AV/AC Torino Venezia, una piccola parte ricompresa nel PIF e classificata a "bosco ceduo non trasformabile se non per pubblica utilità", che come dichiarato nella relazione di SUAP non verrà interessata dall'ampliamento e verrà preservata;

- dal progetto di S.U.A.P. in variante al PGT vigente del Comune di Urago d'Oglio e le analisi effettuate si può affermare che non emergono effetti significativi sia a livello comunale e a livello sovracomunale;
- si può altresì affermare che la presente variante non introduce modifiche tali da interferire sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana e che non altera a breve e/o a lungo termine gli equilibri attuali, considerato che, il contesto agricolo nel quale si inserisce il SUAP in oggetto, è caratterizzato da una certa commistione tra aree produttive, infrastrutture di livello sovra locale (autostrada, TAV) e aree agricole e che, in particolare, la realizzazione delle citate infrastrutture ha di fatto creato un'area interclusa con l'esistente sito produttivo della ditta Gandola, dove il tessuto agricolo appare sfilacciarsi;
- non si riscontra alcun effetto di tipo transfrontaliero;
- la variante in oggetto non interferisce all'interno del territorio comunale con alcun sito Rete Natura (SIC/ZPS), mentre per quanto riguarda il Sito RN 2000 ZSC IT 2060014 "Boschetto di Cascina campagna" sito nel Comune di Pumenengo in Provincia di Bergamo, si richiama il parere del competente della Provincia di Brescia, in cui tra l'altro viene indicato che "... *poiché la proposta si SUAP si colloca ad una distanza pari a circa 4,5 km dal sito RN 2000 e non inficia il Corridoio ecologico primario a bassa/media antropizzazione costituito dal Fiume Oglio, si ritiene che non sia necessario procedere alla Valutazione di Incidenza, ancorché limitata alla fase di screening*", nonché il parere del Parco Oglio nord;

RITENUTO, pertanto, d'intesa con l'Autorità Procedente, di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica, relativa alla proposta di S.U.A.P. in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Urago d'Oglio, presentata dalla Società Gandola Biscotti Spa. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'articolo 97 della L.R. 12/2005, per il progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato, adibito a magazzino, ad ovest del capannone esistente, sull'area sita nel Comune di Urago d'Oglio ed identificata catastalmente con i mappali 39, 272, 337 e 342 del Foglio n. 14;

Per tutto quanto esposto;

DECRETA

Di non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)), la proposta di S.U.A.P. in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Urago d'Oglio, presentata dalla Società Gandola Biscotti Spa. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'articolo 97 della L.R. 12/2005, per il progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato, adibito a magazzino, ad ovest del capannone esistente, sull'area sita nel Comune di Urago d'Oglio ed identificata catastalmente con i mappali 39, 272, 337 e 342 del Foglio n. 14;

Ai sensi dell'art. 12, c. 3 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.:

RACCOMANDA

- per quanto attiene alla componente geologica, idrogeologica e sismica, la proposta di S.U.A.P., la relazione geologica presentata deve essere integrata con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445), firmata da Geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante di che trattasi con i contenuti dello studio geologico del PGT vigente (ex Allegato 6 alla DGR Lombardia 19/06/2017 n° X/6738), secondo il nuovo schema riportato nell'Allegato 1 alla DGR XI/6314 del 26/04/2022, nonché la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazione e norme) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti. Alla stessa asseverazione dovrà essere allegata la tabella di raffronto tra le previsioni della variante, la carta di fattibilità del PGT e la cartografia PAI-PGRA. La medesima asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione per la successiva fase di approvazione del S.U.A.P.;
- con riferimento al D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. e alla DGR 3868/2015 relativa agli “edifici a energia quasi zero”, la documentazione di progetto dovrà essere integrata con le indicazioni circa il ricorso all'installazione e produzione energetica da fonti rinnovabili;
- dovranno essere rafforzate le mitigazioni arboree previste;
- come prescritto dalla Soprintendenza, prima dell'avvio dei lavori, sull'area dovranno essere effettuati sondaggi archeologici preliminari a tutela del patrimonio archeologico sepolto e per verificare l'eventuale presenza di strutture o stratigrafie di interesse archeologico tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che potrebbero compromettere o rallentare i lavori in progetto, sondaggi da concordare in numero e posizione da concordare con la Soprintendenza.

DISPONE

- di inviare il presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia ambientale ed agli Enti territorialmente e funzionalmente interessati;
- di allegare al presente provvedimento le osservazioni e valutazioni pervenute in ordine al Rapporto preliminare richiamate in premessa, precisando al riguardo che le indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento al parere istruttorio della Provincia di Brescia, dovranno essere recepite ed ottemperate nella successiva fase di approvazione del S.U.A.P. in oggetto;
- di allegare al presente provvedimento il verbale della Conferenza di verifica svoltasi in data 22 settembre 2023, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento di verifica costituisce parte integrante del progetto di S.U.A.P. in oggetto;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online, sul sito internet comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio sul sito SIVAS di Regione Lombardia.

L'Autorità Competente per la VAS
Arch. Piccitto Giovanni
(Firmato digitalmente)

Allegati: c.s.